DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1994

di non dar seguito alle offerte presentate nell'ambito delle gare per la fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello di cui al regolamento (CE) n. 2417/94

(94/727/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1886/94 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93 (4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, lettera f),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1258/ 91 (6), completa le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3446/90 e contiene, in particolare, modalità relative alla procedura di gara;

considerando che il regolamento (CE) n. 2417/94 della Commissione (7) ha indetto una gara relativa alla fissazione dell'aiuto per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 3446/90, in base alle offerte ricevute, occorre fissare l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato oppure decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che, in seguito all'esame delle offerte ricevute, alla luce dell'attuale situazione del mercato, si ritiene opportuno non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non è dato seguito alle gare indette dal regolamento (CE) n. 2417/94.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1994.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 30. GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.

GU n. L 321 del 23. 12. 1993, pag. 9. GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.

GU n. L 120 del 15. 5. 1991, pag. 15.

^(*) GU n. L 120 dei 13. 3. 1773, p. 6 (*) GU n. L 258 del 6. 10. 1994, pag. 13.